



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Beni strumentali – Nuova Sabatini



Indice

- Le principali novità
- Novità – investimenti green
- Novità – modalità accesso alla piattaforma
- Novità – modalità di presentazione domande
- Novità – applicabilità normativa
- Novità – semplificazioni e ottimizzazioni
- Novità – plafond rotativo
- Alcuni dati sulla misura
- Approfondimenti operativi

DECRETO
INTERMINISTERIALE
22 APRILE 2022

- Interviene sulla disciplina operativa della misura adeguandola alle sopravvenute modifiche della normativa di riferimento e disciplinando le linee di intervento introdotte dalla legge di bilancio 2020: **Nuova Sabatini Green e Nuova Sabatini Sud**

CIRCOLARE
6 DICEMBRE 2022,
N. 410823

- Fornisce le **istruzioni necessarie alla corretta attuazione della Nuova Sabatini Green**, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura, con decorrenza dal **1° gennaio 2023**.

LEGGE DI BILANCIO 2023

- Rifinanzia la misura per **150 milioni di euro** (30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026)
- **Proroga** il termine di dodici mesi previsto per l'ultimazione degli investimenti **per ulteriori 6 mesi**, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato **dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023**
- Per le suddette iniziative, conseguente **proroga di 6 mesi** anche per il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento

La norma (art. 1, comma 227, della legge di bilancio 2020) definisce «**investimenti green**» gli investimenti correlati all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a **basso impatto ambientale**, nell'ambito di **programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi**.

Per tali operazioni l'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari al **3,575 per cento**.



Ai fini del riconoscimento del **contributo maggiorato previsto per gli investimenti green**, la normativa di riferimento (decreto interministeriale 22 aprile 2022, art. 14, e circolare 6 dicembre 2022, n. 410823, punto 13) richiede **in via alternativa**:



- il possesso da parte dell'impresa richiedente le agevolazioni di **un'idonea certificazione ambientale di processo** rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell'allegato 6/C alla predetta circolare 6 dicembre 2022;
- che i beni oggetto dell'investimento siano corredati da una delle **certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo** oppure da un'**idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni**, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'allegato 6/C alla predetta circolare 6 dicembre 2022.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO - SEZ. 1



1. EMAS (Eco Management and Audit Scheme):

Certificazione di sistema volontaria, inerente al Sistema di Gestione Ambientale, disciplinata dal Regolamento Europeo n. 1221/2009, la cui acquisizione è subordinata alla convalida da parte di un verificatore ambientale indipendente e accreditato e alla successiva registrazione da parte di un ente governativo.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato rientri tra i siti oggetto di registrazione.

2. ISO 14001

Certificazione internazionale di sistema, volontaria, inerente al Sistema di Gestione Ambientale, recepita a livello nazionale dalla norma UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato rientri nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale certificato.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO - SEZ. 1



3. ISO 50001

Certificazione internazionale di sistema, volontaria, inerente al Sistema di Gestione dell'Energia (SGE) di un'organizzazione pubblica o privata, recepita a livello nazionale dalla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che l'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato rientri nel confine certificato del Sistema di Gestione dell'Energia.

4. Certificazione Biologica

Certificazione volontaria, definita dal Regolamento (UE) 848/2018, inerente alla conformità del sistema di gestione e produzione agroalimentare a specifici parametri, subordinata alla notifica all'autorità competente di adesione al sistema di produzione biologico ed all'assoggettamento ai controlli periodici tenuti da enti indipendenti accreditati. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo, a condizione che la superficie dell'unità locale presso cui è ubicato l'investimento agevolato sia interamente certificata con metodo di produzione biologico, ad eccezione di eventuali superfici improduttive, non destinate a produzione agricola.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO - SEZ. 1



5. SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata)

Certificazione volontaria, istituita con la legge 3 febbraio 2011, n. 4, inerente alla conformità del sistema di produzione agricola e agroalimentare agli standard SQNPI, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo, a condizione che la superficie dell'unità locale dell'impresa presso cui è ubicato l'investimento agevolato sia interamente certificata secondo lo standard SQNPI, ad eccezione di eventuali superfici improduttive, non destinate a produzione agricola.

6. Sostenibilità della filiera ortofrutticola:

Certificazione volontaria, istituita ai sensi dell'articolo 224-ter, comma 6, della legge 18 luglio 2020, n. 77, inerente alla sostenibilità dei processi del settore ortofrutticolo, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO - SEZ. 1



7. Sostenibilità della filiera vitivinicola

Certificazione volontaria, istituita dall'articolo 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77, inerente alla sostenibilità dei processi produttivi nell'ambito della filiera vitivinicola, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

8. GLOBAIG.A.P. Spring

Certificazione internazionale volontaria, inerente alla sostenibilità della gestione idrica delle aziende agricole, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo.

9. UNI 11233:2009

Certificazione di sistema, volontaria, inerente ai sistemi di produzione integrata nella gestione delle produzioni agroalimentari vegetali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato.

La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti il settore agricolo.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di SISTEMI di GESTIONE o PROCESSO - SEZ. 1



10. PEFC -SMF (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes- Sustainably Managed Forest)

Certificazione internazionale volontaria, inerente alla gestione e all'uso sostenibili delle foreste e dei terreni forestali da parte dei produttori forestali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti attività di silvicoltura ed altre attività forestali classificate con codice ATECO 02.1 e attività di utilizzo di aree forestali classificate con codice ATECO 02.2.

11. FSC- FM (Forest Stewardship Council - Forest Management)

Certificazione internazionale volontaria, inerente alla gestione responsabile delle foreste da parte dei produttori forestali, rilasciata da un organismo indipendente e accreditato. La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta alle sole iniziative riguardanti attività di silvicoltura ed altre attività forestali classificate con codice ATECO 02.1 e attività di utilizzo di aree forestali classificate con codice ATECO 02.2.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di PRODOTTO VOLONTARIE O OBBLIGATORIE SEZZ. 2/A E 2/B



1. Etichette ambientali Tipo I – ISO 14024 (volontaria)

Certificazioni di eccellenza rilasciate da un organismo indipendente, che prevedono il rispetto di criteri specifici definiti per ciascuna tipologia di prodotto, in base all'analisi del suo ciclo di vita (es. ECOLABEL).

2. Autodichiarazioni ambientali Tipo II – ISO 14021 (volontaria)

Etichette ecologiche, per cui non è prevista la certificazione da parte di un ente indipendente, inerenti alle caratteristiche dei prodotti, che forniscono dichiarazioni comprovate, non ingannevoli, verificabili, specifiche, chiare e non soggette a errori di interpretazione, in base a specifici requisiti sui contenuti e modalità di diffusione delle informazioni. Ne sono un esempio le etichette “riciclabile”, “compostabile”, “degradabile” apposte sui prodotti.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI di PRODOTTO VOLONTARIE O OBBLIGATORIE SEZZ. 2/A E 2/B



3. **UNI 11233:2009 (volontaria)**

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO Tipo III – ISO 14025: etichette ecologiche, di cui sono esempio le EDP, che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti, enunciate a seguito della conduzione di un'analisi LCA, consistente in uno studio del consumo di risorse (materiali, acqua, energia) e degli impatti sull'ambiente circostante di un prodotto nelle varie fasi del suo ciclo di vita, secondo regole e requisiti definiti nelle PCR (Product Category Rules) per ciascuna categoria merceologica. L'acquisizione dell'etichetta è subordinata alla convalida da parte di un soggetto terzo indipendente ed alla successiva registrazione.

4. **Energy Label (obbligatoria)**

Certificazione obbligatoria che fornisce informazioni in merito alla classe energetica dei prodotti elettrici/elettronici quali, a titolo esemplificativo, armadi frigoriferi professionali, sorgenti luminose, condizionatori d'aria, caldaie (per acqua e per ambienti). La maggiorazione del contributo, in questo caso, può essere riconosciuta a condizione che il bene agevolato, oltre ad essere strumentale all'attività di impresa, abbia una classe energetica di fascia A o B come risultante dalla nuova riclassificazione dell'etichettatura Energy Label.

NOVITÀ – MODALITÀ ACCESSO ALLA PIATTAFORMA



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

ACCESSO IMPRESE

Accedi alla piattaforma della Nuova Sabatini per compilare una nuova domanda di contributo e gestire le domande già presentate

A partire dall'1 gennaio 2023 è necessario utilizzare le credenziali SPID per accedere alla piattaforma "Beni Strumentali – Nuova Sabatini" riservata alle imprese. Se la tua azienda dispone già di username e password forniti dal Ministero, [clicca qui](#) per effettuare il primo accesso.

Effettua l'accesso

Le persone autorizzate ad accedere tramite SPID.



In questa pagina dovrai inserire i soggetti autorizzati ad accedere per conto dell'impresa. Per questioni di sicurezza, ti chiediamo di inserire due contatti diversi. Dopo aver generato e trasmesso la dichiarazione relativa ai soggetti autorizzati, verrai reindirizzato alla pagina di login. Una volta trasmessa la dichiarazione e ferma restando la possibilità di successive modifiche, solo i soggetti indicati nella sezione "Abilitati all'accesso" potranno accedere per conto dell'impresa, l'accesso tramite PEC verrà disabilitato.

*Prima del 1°
gennaio 2023*

Credenziali
➤ Username
➤ PEC impresa
➤ Password

*A partire dal 1°
gennaio 2023*

SPID

Azienda
Il dichiarante

Anagrafica dichiarante		
In qualità di	--	
Nome	Cognome	Codice fiscale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data di nascita	Stato di nascita	Provincia di nascita
<input type="text"/>	ITALIA	AG
Comune di nascita	Agrigento	

Abilitati all'accesso

Aggiungi utente

Utente abilitato			
Nome	Cognome	Codice Fiscale	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nome	Cognome	Codice fiscale	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Utente abilitato			
Nome	Cognome	Codice Fiscale	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nome	Cognome	Codice fiscale	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Genera dichiarazione

Trasmetti dichiarazione

NOVITÀ – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Home

BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI

Da questa pagina puoi accedere alla funzionalità di compilazione delle nuove domande di contributo, selezionare le imprese a cui sei associato per verificare lo stato delle domande già trasmesse ai soggetti finanziatori o consultare i manuali utente.

Benvenuto

Gestione nuove domande

Clicca sul bottone sottostante per visualizzare l'elenco delle domande modificabili in quanto non ancora trasmesse dai soggetti finanziatori al Ministero o per generarne una nuova.

[Gestione nuove domande](#)

Gestione imprese

Seleziona un'impresa tra quelle a te associate e clicca su "Entra" per gestire le domande già trasmesse dai soggetti finanziatori o effettuare comunicazioni relative all'impresa.

[Entra](#)

Manuali utente

Qui puoi scaricare i manuali utente per imparare a usare la piattaforma.

- [Guida trasmissione richieste di erogazione](#)
- [Guida alle comunicazioni](#)
- [Guida alla nuova sezione Comunicazioni](#)
- [Guida alla compilazione della domanda di agevolazione](#)



N.B.

Le domande chiuse e salvate saranno visualizzabili nella sezione «Gestione domande» solo fino alla trasmissione al Ministero, da parte del soggetto finanziatore, della connessa delibera di finanziamento



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Beni Strumentali - Nuova Sabatini

Home / Gestione nuove domande

GESTIONE NUOVE DOMANDE

Le informazioni sulle domande da consegnare alla banca o non ancora deliberate.

[+ Nuova domanda](#)

Mostra elementi

Cerca:


Codice fiscale impresa	Denominazione	Importo investimento totale	Data ultima modifica	Stato domanda	CUP	Azioni
		2.750.000,00 €	30/12/2022	Chiusa	DF9AA5600C194F81B41479B71A7589	Modifica Elimina
		600.000,00 €	30/12/2022	Bozza	8BB19788546048BC973399ABC9FCFD	Modifica Elimina

Risultati da 1 a 2 di 2 elementi

Precedente **1** Successivo

*Per le **domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023**, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **25 gennaio 2016** e alle relative circolari operative.*

*Fermo restando quanto sopra indicato, per le domande antecedenti al 1° gennaio 2023, **per le quali alla predetta data non risulta trasmessa la richiesta unica di erogazione del contributo**, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **22 aprile 2022** e alle relative circolari operative, con **l'unica eccezione delle disposizioni relative all'apposizione della dicitura in fattura**, per cui continuano ad applicarsi quelle previgenti.*



**Art. 25, commi 2
e 3, decreto
interministeriale
22 aprile 2022**

CIRCOLARE 15 FEBBRAIO 2017
N. 14036 E SS.MM.II.

DUI E RU – LIBERATORIE FORNITORI E SOCIETÀ DI LEASING

La PMI compila e trasmette, in via esclusivamente telematica e rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, la dichiarazione di ultimazione dell'investimento (DUI) e la richiesta di erogazione del contributo (RU).

Nel caso di leasing, è richiesta la trasmissione sia della liberatoria del fornitore che della liberatoria della società di leasing

CIRCOLARE 6 DICEMBRE 2022
N. 410823

ACCORPAMENTO DUI RU – ELIMINAZIONE LIBERATORIA SOCIETÀ DI LEASING

La PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto delle agevolazioni, compila e trasmette, in via esclusivamente telematica ed entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, la richiesta di erogazione del contributo del contributo (RU). Anche nel caso di leasing è richiesto di allegare alla RU solo le liberatorie dei fornitori (e non anche quelle della società di leasing)



N.B.

Le nuove modalità semplificate si applicano anche alle domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023 per le quali alla suddetta data non risultava trasmessa la richiesta di erogazione del contributo

Liberatorie dei fornitori

In relazione alle modifiche apportate dalla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823 all'allegato 4 "SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE", si precisa che:

- per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore **in data antecedente al 1° gennaio 2023**, saranno accettate eventuali liberatorie predisposte utilizzando il precedente format ossia **utilizzando il format di cui all'allegato 4 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.**;
- per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore **a partire dal 1° gennaio 2023**, è necessario **utilizzare il format, di cui all'allegato 4 della predetta circolare 6 dicembre 2022, n. 410823, generato dalla piattaforma** nella sezione relativa alla richiesta di erogazione del contributo.

ALLEGATO N. 4

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

Il/La sottoscritto/a
nato/a a prov., il
C.F., residente in
prov., via n. civ.
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta

DICHIARA

che i sotto elencati titoli di spesa:

Data fattura	N. fattura	Importo imponibile	Importo Iva (o norma esenzione Iva se applicabile)	Totale	Data pagamento	Importo pagamento	Destinatario (ditta/società di leasing)

sono stati regolarmente pagati e pertanto nulla è più dovuto a fronte dei medesimi. Si dichiara inoltre, che le forniture effettuate riguardano **beni nuovi di fabbrica**.


In relazione al/i bene/i "a basso impatto ambientale" indicato/i nella successiva tabella, lo stesso/gli stessi rientra/no nell'ambito di un programma finalizzato a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi e presenta/no una certificazione/i ambientale/i di prodotto riconosciuta/e a livello europeo, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'allegato 6/C e altresì indicate nella medesima tabella:

Data fattura	N. fattura	Indicazione del bene (N° matricola/identificativo)	Certificazione Ambientale di prodotto ¹

¹ Inserire la pertinente certificazione ambientale di prodotto tra quelle previste nella sezione 2 dell'allegato 6/C alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii.

«Il **finanziamento** deve essere deliberato e contrattualizzato per un **valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00**, anche se frazionato in più iniziative di acquisto [...].

Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del **rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00**, rileva l'**importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata** come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti»




**Art. 8, comma 2,
lettera c, decreto
interministeriale 22
aprile 2022**

ALCUNI DATI SULLA MISURA 1/3




Dimensione azienda	N. domande	Investimento proposto dalle imprese	Finanziamento deliberato Banche e Leasing	Investimento medio	Contributo impegnato	Contributo decretato(1)	N. Decreti(1)	N. Imprese
Media	34.788	€ 12.539.094.042	€ 12.467.533.691	€ 360.443	€ 1.108.228.107	€ 946.454.632	31.478	11.386
Piccola	91.589	€ 19.243.424.785	€ 19.193.645.843	€ 210.106	€ 1.708.759.004	€ 1.581.463.842	84.605	36.350
Micro	103.549	€ 11.439.253.750	€ 11.407.412.998	€ 110.472	€ 1.011.864.884	€ 945.271.644	96.536	65.555
Totali	229.926	€ 43.221.772.577	€ 43.068.592.533	€ 187.981	€ 3.828.851.996	€ 3.473.190.118	212.619	113.291

Numero di domande




Finanziamento "Ordinario" - "4.0"



ALCUNI DATI SULLA MISURA 2/3



Numero di domande per Area




*Alle domande del Nord Italia, che rappresentano **il 73% delle domande totali**, corrispondono finanziamenti per **quasi 33 miliardi di euro** (pari al **76% del totale**)*

*I finanziamenti concessi nelle prime cinque regioni sono pari a circa **il 76% del totale***




Finanziamenti per regione



ALCUNI DATI SULLA MISURA 3/3



Finanziamento “Bancario” - “Leasing”



Un maggiore ricorso al leasing finanziario si rileva in particolare nel settore dei trasporti, del noleggio, delle costruzioni e nel settore agricolo

*Nell'ambito degli **altri servizi**, i finanziamenti concessi a imprese operanti nel **settore dei trasporti** ammontano a € **5.906.177.729,24**, pari al **14%** del totale*



Finanziamenti per Macrosettore



DICITURA FATTURE ELETTRONICHE

Con quali modalità deve essere apposta la **dicitura “Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”** prevista per le domande presentate **prima del 1° gennaio 2023**?

La dicitura in questione deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle seguenti modalità:

- inserendo **nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura di cui all’articolo 10, comma 6, decreto interministeriale 25 gennaio 2016**;
- inserendo la medesima dicitura **nella causale di pagamento del relativo bonifico**;
- qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista dall’articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, è **sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento**; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia **anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento**.

La fattura trovata sprovvista di tale dicitura nel corso dei controlli e delle verifiche, come previsti dalla normativa di riferimento, **non è considerata valida e determina, pertanto, la revoca della quota corrispondente di agevolazione**, fatta salva la **possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria** (art. 10, decreto interministeriale 25 gennaio 2016). Nel caso della fattura elettronica, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, **è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l’emissione di una nota di credito** volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.

DICITURA FATTURE ELETTRONICHE

Quale dicitura deve essere apposta sulle fatture elettroniche relative agli investimenti oggetto di istanze di agevolazione presentate **a partire dal 1° gennaio 2023** e secondo quali modalità (1/2) ?

Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, si applicano le **disposizioni di cui all'articolo 14, comma 11, del decreto interministeriale 22 aprile 2022**. In relazione alle predette domande, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni, devono quindi **riportare nell'apposito campo il "Codice Unico di Progetto – CUP"**, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, **unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento "art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013"** da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

Con riguardo alle fatture elettroniche, i pertinenti CUP e dicitura devono essere apposti sui titoli di spesa attraverso una delle seguenti modalità:

- inserendo **nell'apposito campo della fattura elettronica il "Codice Unico di Progetto – CUP" e nell'oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura "art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013"**;
- inserendo **i medesimi CUP e dicitura** nella causale di pagamento del relativo bonifico;
- qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è **sufficiente l'inserimento del CUP all'interno della fattura o nella causale del pagamento**; in quest'ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all'indicazione del CUP, ci sia **anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento**.

DICITURA FATTURE ELETTRONICHE

Quale dicitura deve essere apposta sulle fatture elettroniche relative agli investimenti oggetto di istanze di agevolazione presentate **a partire dal 1° gennaio 2023** e secondo quali modalità (2/2)?

Nel caso di **fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti** devono essere apposti sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

La **fattura** che, nel corso dei controlli e delle verifiche disposti dalla normativa di riferimento, sia **trovata sprovvista del CUP e della dicitura previsti non è considerata valida e determina, pertanto, la revoca della quota corrispondente di agevolazione**, fatta salva la **possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria** (art. 14, comma 12, del decreto interministeriale 22 aprile 2022).

Nel caso della fattura elettronica, qualora la dicitura e il CUP rilevanti non siano stati apposti secondo le modalità sopra descritte, **è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l'emissione di una nota di credito** volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.

DICITURA FATTURE ELETTRONICHE

Dicitura in fattura: la faq inerente a tale tematica prevede che l'assenza della dicitura all'interno della fattura emessa in formato elettronico possa essere sanata **esclusivamente mediante emissione di nota di credito e emissione nuova fattura contenente la dicitura**. Si chiede:

- perché non allineare le modalità di sanatoria alle risposte interpello dell'AAEE n. 438 e 439 del 2020 che "prendendo a riferimento la faq 10.15 del MISE – Sabatini" permette di procedere a sanare tramite stampa ed apposizione manuale oppure integrazione al formato elettronico?
- abbiamo società di leasing che vietano al fornitore di emettere nota di credito e riemissione fattura corretta, con danno quindi per l'impresa beneficiaria

Il richiamo alla FAQ 10.15 contenuto nelle risposte interpello nn. 438 e 439 del 2020 **non è corretto** in quanto le soluzioni proposte in tema di fatturazione elettronica divergono da quelle previste per la misura Nuova Sabatini.

Le modalità di apposizione della dicitura sulle fatture elettroniche rendicontate sulla Nuova Sabatini sono allineate a quelle previste per le altre misure gestite dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese (con particolare riferimento al PON Imprese e Competitività).

In merito all'emissione di una nota di credito per annullare il titolo di spesa che non riporta la dicitura obbligatoria, è opportuno evidenziare che **ai fini dell'ultimazione dell'investimento**, nel caso di finanziamento bancario, **dev'essere considerata la data dell'ultimo titolo di spesa** riferito all'investimento, anche se sprovvisto della dicitura obbligatoria (l'impresa potrà trasmettere apposita dichiarazione sulla piattaforma informatica per dare evidenza della fattispecie in questione).

NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO

Per le posizioni per le quali risulta già trasmessa la RU è possibile prevedere di mantenere un accesso tramite credenziali solo per vedere lo stato della pratica? Ci troviamo a gestire centinaia di posizioni già chiuse e rendicontate e siamo costretti a fare l'abilitazione dell'accesso tramite SPID anche per la semplice visualizzazione dello stato pratica.

No, non è possibile prevedere modalità diverse per le domande pregresse, in quanto **l'accesso tramite PEC dell'impresa e password verrà progressivamente dismesso.**

Le nuove modalità di accesso si applicano a tutte le domande e a tutte le imprese.

PRESENTAZIONE DOMANDE

La predisposizione di una nuova pratica, per un'azienda che non ha mai presentato richieste in precedenza, **può essere inserita utilizzando il proprio SPID** e cliccando su gestione domande **oppure è necessario entrare in piattaforma con lo SPID del legale rappresentante?**

Sì, l'istanza può essere inserita da qualunque soggetto dotato di SPID, fermo restando che il modulo di domanda generato dalla piattaforma andrà sottoscritto, **a pena di improcedibilità**, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore (punto 9.2 della circolare 6 dicembre 2022, n. 410823).

Si precisa al riguardo che in sede di compilazione della domanda l'utente dovrà indicare nelle sezioni 2 e 3 del modulo rispettivamente **il firmatario dell'istanza** (legale rappresentante/procuratore) e obbligatoriamente **un altro soggetto autorizzato all'accesso in piattaforma tramite SPID**.

I suddetti soggetti saranno gli utenti abilitati a poter gestire la domanda dell'impresa e i successivi adempimenti, **ferma restando la possibilità**, attraverso appositi modulo e funzionalità della piattaforma, **di indicare ulteriori soggetti o modificare quelli originariamente autorizzati ad operare per conto dell'impresa**.

Si evidenzia che in relazione alla suesposta possibilità, qualora il dichiarante intenda rientrare tra gli utenti abilitati all'accesso alla piattaforma informatica per conto dell'impresa, dovrà inserire anche i propri dati nella tabella disponibile nell'apposita funzionalità sopra riportata.

AMMISSIBILITÀ BENI

Gli impianti fotovoltaici rientrano nella Sabatini Green? Un'azienda che a causa dei forti rincari energetici e comunque attenta all'ecosostenibilità della propria struttura intende investire in un impianto fotovoltaico per produrre energia da destinare allo svolgimento della propria attività può beneficiare del contributo maggiorato previsto per la Nuova Sabatini Green?

«7.6 Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica classificata con codice Ateco 35.11, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia, e per le imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c., per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, per le imprese che svolgono attività diverse dalle predette l'acquisto di un impianto di produzione energetica (ad esempio impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o microgeneratori, ecc.), per risultare ammissibile, deve far parte di un più ampio programma di investimento che deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l'attività svolta dall'impresa, e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.»

Ferme restando le eccezioni previste al sopra riportato punto 7.6 della circolare 6 dicembre 2022, n. 410823, si precisa che:

- il **singolo acquisto di un impianto fotovoltaico non è ammissibile** né alle agevolazioni **Nuova Sabatini** né alle agevolazioni **Nuova Sabatini Green**;
- l'impianto fotovoltaico è **ammissibile** alle agevolazioni Nuova Sabatini **se facente parte di un più ampio programma di investimento, organico e funzionale, nonché coerente con l'attività dell'impresa** e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali;
- la possibilità di beneficiare delle agevolazioni maggiorate per l'impianto fotovoltaico è **comunque subordinata al possesso dei requisiti previsti per gli investimenti green** (slide n. 6).

INVESTIMENTI GREEN

La certificazione ambientale deve essere necessariamente legata all'investimento oggetto della richiesta oppure l'azienda già certificata green che investe in nuovi macchinari può usufruire della maggiorazione?

Qualora l'impresa, alla data di presentazione della richiesta di erogazione, posseda un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle riportate nella sezione 1 dell'allegato 6/C alla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823, alle condizioni indicate all'interno del medesimo allegato 6/C, il contributo maggiorato è riconosciuto indipendentemente dalle caratteristiche dei beni oggetto dell'investimento.

In alternativa, anche le imprese non in possesso delle suddette certificazioni di processo possono beneficiare delle agevolazioni green maggiorate qualora i beni oggetto dell'investimento siano corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'allegato 6/C alla predetta circolare 6 dicembre 2022.

INVESTIMENTI GREEN

Nel nuovo allegato 4 è presente una sezione dedicata all'investimento green. La dichiarazione di possesso delle certificazioni ambientali è quindi **a carico del fornitore e non dell'azienda?**

No, è a carico dell'impresa e, in caso di certificazioni di prodotto o autodichiarazioni ambientali, anche del fornitore.

Si precisa che:

- nella richiesta di erogazione l'impresa rilascia apposita dichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti per gli investimenti green;
- anche i fornitori devono rilasciare apposita dichiarazione relativa agli investimenti green all'interno dell'allegato 4 **qualora i beni oggetto dell'investimento siano corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto** riconosciute a livello europeo oppure da un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'allegato 6/C alla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823, e il contributo richiesto dall'impresa sia legato alla suddetta fattispecie e non al possesso di una certificazione di processo tra quelle indicate nella sezione 1 dell'allegato 6/C alla predetta circolare 6 dicembre 2022.

In relazione al/i bene/i "a basso impatto ambientale" indicato/i nella successiva tabella, lo stesso/gli stessi rientra/no nell'ambito di un programma finalizzato a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi e presenta/no una certificazione/i ambientale/i di prodotto riconosciuta/e a livello europeo, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'allegato 6/C e altresì indicate nella medesima tabella:

Data fattura	N. fattura	Indicazione del bene (N° matricola/identificativo)	Certificazione Ambientale di prodotto ¹

¹ Inserire la pertinente certificazione ambientale di prodotto tra quelle previste nella sezione 2 dell'allegato 6/C alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii.

MECCANISMI EROGAZIONE CONTRIBUTO

Quali sono gli attuali di meccanismi di erogazione del contributo? 1/2

In linea generale, il contributo è **erogato** alle PMI beneficiarie **in 6 quote annuali**.

L'erogazione del contributo è **effettuata in un'unica soluzione** solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

- dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro, come già disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, come già disposto dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato, come già disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

MECCANISMI EROGAZIONE CONTRIBUTO

Quali sono gli attuali di meccanismi di erogazione del contributo? 2/2

Ad oggi si possono pertanto presentare le tre seguenti casistiche:

1. **erogazione del contributo in un'unica soluzione** per le domande rientranti nelle fattispecie indicate nella slide precedente;
2. **erogazione delle quote successive di contributo in un'unica soluzione** per le domande presentate **in data antecedente al 1° gennaio 2021** per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo (in attuazione di quanto previsto dall'art. 11-ter del decreto legge 25 maggio 2021);
3. **erogazione del contributo in 6 quote annuali** per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022 con finanziamento di **importo superiore a 200.000,00 euro**.

DUI E FORMAT LIBERATORIE

Modello da utilizzare per la DUI per le domande presentate in data antecedente al 1° gennaio 2023 e liberatorie fornitori/leasing

A partire dal **1° gennaio 2023**:

- è prevista **la sola trasmissione della RU nella sua nuova versione**, essendo stata soppressa la DUI;
- per le iniziative per le quali alla predetta data risultava trasmessa la dichiarazione di ultimazione dell'investimento, i beni sono stati mantenuti e non devono essere inseriti nuovamente in sede di predisposizione della nuova richiesta di erogazione;
- per le iniziative per le quali alla predetta data la dichiarazione di ultimazione non risultava trasmessa, i beni, se solo salvati, sono stati eliminati ed è necessario inserirli nuovamente in sede di predisposizione della nuova richiesta di erogazione (al fine di facilitare la generazione delle liberatorie dei fornitori parzialmente precompilate);
- per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore **antecedentemente alla predetta data**, saranno accettate eventuali liberatorie predisposte utilizzando il precedente format ossia **utilizzando il format di cui all'allegato 4 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036** e ss.mm.ii.;
- per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore **a partire dalla predetta data**, è necessario **utilizzare il format, di cui all'allegato 4 della predetta circolare 6 dicembre 2022, n. 410823, generato dalla piattaforma** nella sezione relativa alla richiesta di erogazione del contributo.

LIBERATORIE FORNITORI/ LEASING

Liberatorie ante 01.01.2023, in caso di leasing non è necessario allegare le liberatorie del leasing in quanto bastano solo quelle dei fornitori?

Per le domande Sabatini presentate in data antecedente al 01/01/2023 sono accettate, come da chiarimenti del 9/01/2023 pubblicati sulla piattaforma del Ministero, liberatorie predisposte utilizzando il format vecchio. In questo caso, se la pratica Sabatini è di leasing, è sufficiente caricare in fase di rendicontazione solo la liberatoria del fornitore o va ancora allegata la liberatoria della società di leasing? A tal proposito si sottolinea come le società di leasing non stiano più rilasciando liberatorie.

Per tutte le domande di agevolazione, **indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza** al soggetto finanziatore, **laddove alla data del 1° gennaio 2023 non risultasse trasmessa la richiesta di erogazione**, le imprese beneficiarie dovranno inviare unitamente alla richiesta di erogazione esclusivamente la liberatoria dei fornitori e non anche la liberatoria della società di leasing.

CUMULABILITÀ

Sono state modificate le disposizioni relative alla cumulabilità delle agevolazioni?

Sì, alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del d.i. 22 aprile 2022.

Art. 6. (Cumulo delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.

ADEMPIMENTI IMPRESA

In caso di **erogazione del contributo in un'unica soluzione**, nella piattaforma Beni Strumentali non vi sono **altri adempimenti da assolvere da parte dell'impresa** dopo la richiesta di erogazione? Eventuali variazioni sono da comunicare? Se sì, all'interno dei tre anni dalla richiesta di erogazione o per cinque anni?

In caso di erogazione del contributo in un'unica soluzione, a seguito della trasmissione della richiesta di erogazione, le imprese sono tenute a comunicare **eventuali variazioni in merito alla compagine societaria e ai beni oggetto dell'investimento nonché l'eventuale perdita dei requisiti soggettivi** di cui all'art. 7, come previsto dall'art. 21, comma 3 del decreto interministeriale 22 aprile 2022, sino al **termine previsto per il mantenimento dei beni stessi** (tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dell'investimento).

Esclusivamente per le domande presentate dalle imprese ai soggetti finanziatori anteriormente al 1° gennaio 2023, l'istituto di credito è comunque tenuto a comunicare **eventuali inadempimenti da parte dell'impresa nel rimborso delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing** sino alla scadenza del finanziamento o del contratto di leasing.

Come previsto dall'art. 14, comma 13, del decreto interministeriale 22 aprile 2022, le imprese beneficiarie sono tenute altresì a tenere a disposizione ogni fattura, documento e attestazione predisposti ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni **per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime**. Nel caso del leasing finanziario, la fattura di acquisto del bene è conservata dall'intermediario finanziario.

IMPOSTE E TASSE

Nel caso di autocarro acquisito attraverso un leasing, al quale il fornitore fatturerà anche le **spese di immatricolazione e messa su strada**, la richiesta di contributo deve essere fatta al netto, posto che il contratto sarà invece comprensivo delle medesime? Esempio: Costo autocarro 86.500,00 + spese immatricolazione e messa su strada 2.500,00 euro. Contratto leasing per 89.000,00 euro. La richiesta di contributo va fatta per 86.500,00 comunque?

Si conferma che la richiesta di contributo deve essere effettuata **al netto delle spese di immatricolazione e messa in strada**, come previsto **dall'art. 5, comma 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dall'art. 10, comma 5, del decreto interministeriale 22 aprile 2022.**

INTERCONNESSIONE E INTEGRAZIONE

Nel caso di spese di **integrazione ed interconnessione** fatturate da azienda diversa dal fornitore del bene a cui si riferiscono, posto che debbano essere capitalizzate nel costo del bene, **possono essere inserite come costo a parte nel computo del totale investimento rendicontato?** Esempio: all'acquisto di un tornio per 396.000,00 euro (importo in domanda 400.000,00 euro) si aggiunge fattura dello studio tecnico per attività di integrazione ed interconnessione per **4.000,00 euro**.

Si conferma che **eventuali spese di integrazione e interconnessione fatturate da azienda diversa dal fornitore del bene** a cui si riferiscono, posto che **devono essere capitalizzate sul bene classificabile alla voce B.II.2 "Impianti e macchinari"**, possono essere rendicontate dall'impresa e sono ammissibili al contributo Sabatini, a condizione che le stesse siano **sostenute entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento**. Le predette spese **possono essere sostenute** anche successivamente al predetto termine (**purché non oltre la data di invio della Richiesta Unica di erogazione**, pena la revoca del contributo) ma, in tale caso, non sono ammissibili al contributo.

INTERCONNESSIONE/ INTEGRAZIONE

Con riferimento agli investimenti in beni elencati nella prima sezione dell'allegato 6/A e, nello specifico, alle spese sostenute per **l'integrazione e l'interconnessione**, è possibile effettuare uno dei due interventi **in data antecedente** alla domanda di accesso alle agevolazioni? **Quali sono i termini previsti** per l'effettuazione degli interventi di interconnessione e integrazione?

Le spese di **interconnessione e integrazione** devono essere riferite ai beni, oggetto del piano d'investimento, disponibili presso l'impresa beneficiaria. Tali spese, secondo il principio contabile OIC 16, sono capitalizzate sui beni classificabili alla voce B.II.2 "Impianti e macchinari" e devono essere anch'esse sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

L'**assenza di interconnessione e integrazione** dei beni agevolati ai sistemi informatici e logistici dell'impresa **comporta la non conformità** dell'investimento realizzato e la conseguente **non ammissibilità dello stesso sia ai fini della concessione del contributo maggiorato sia ai fini del contributo ordinario**. Nel caso in cui il bene di cui alla prima sezione dell'allegato 6/A non sia interconnesso e integrato o tali spese siano sostenute precedentemente alla data di trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni, l'investimento non risulta conforme e il contributo sarà revocato.

Le spese per l'interconnessione e l'integrazione sono **agevolabili se sostenute entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento**. Le predette spese **possono essere sostenute** anche successivamente al predetto termine (**purché non oltre la data di invio della Richiesta Unica di erogazione**, pena la revoca del contributo) ma, in tal caso, non sono ammissibili al contributo.

COMPONENTI O PARTI DI MACCHINARI

Un'impresa ha fatto un grosso investimento in un impianto 4.0, ha ottenuto il contributo e sta procedendo regolarmente. Successivamente ha **necessità di aggiungere alcuni componenti per migliorie funzionali all'impianto stesso del valore di alcune centinaia di euro**, si può fare una nuova domanda, considerando che i componenti andranno in aggiunta del valore dell'impianto già in essere?

Artt. 9 e 10 decreto interministeriale 22 aprile 2022

*9.3 Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono prevedere investimenti che, considerati singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano autonomia funzionale; non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, **fatti salvi gli investimenti che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa**. Non sono, in ogni caso, ammissibili i programmi concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. [...]*

10.6 Non sono ammesse le spese: [...]

*n) **ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA**. Qualora, nell'ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.*

VINCOLO TRE ANNI

Nel caso in cui un macchinario **non funzioni bene**, prima di cambiarlo **occorre aspettare 3 anni dalla dichiarazione di ultimazione dell'investimento** dopo di che si può sostituire con un altro macchinario, vendendolo: è corretto? Non è chiaro se passati i tre anni occorre comunque comunicare questa sostituzione al MISE. Se, invece, non sono passati i tre anni, ci sono alternative?

Qualora il bene strumentale agevolato **subisca deterioramenti o presenti difetti di fabbrica** entro i tre anni dall'ultimazione dell'investimento **tali da non garantirne l'uso funzionale**, il bene deteriorato o difettoso **può essere sostituito con altro equivalente, sempre nuovo di fabbrica**, purché l'impresa ne dia comunicazione al Ministero attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal legale rappresentante, da trasmettere mediante piattaforma, in cui deve essere riportata la descrizione del bene sostitutivo, nonché i dati identificativi dello stesso.

Si fa presente che **trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione dell'investimento** non è necessario dare comunicazione di eventuali sostituzioni dei beni al Ministero.